



Stagione Sportiva 2015/2016
Comunicato Ufficiale n° 22

<u>Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello</u>	Pag. 3
<u>Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello</u>	Pag. 5
<u>Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello</u>	Pag. 7
<u>Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello</u>	Pag. 9

Firenze, 30 marzo 2016

Via de' Vespucci (presso impianti La Trave) – 50127 Firenze - tel. 055/432055 - fax 055/4249936
calcio.toscana@uisp.it <http://www.legacalcioisptoscana.it>

ORGANIGRAMMA DI LEGA

Alessandro	BALDI	Comitato	Firenze
Daniele	BARTOLOZZI	Comitato	Terre Etrusco Labroniche
Federico	COCCHINI	Comitato	Empoli
Sergio	CORBELLI	Comitato	Terre Etrusco Labroniche
Sergio	COSCI	Comitato	Pisa
Giorgio	FUCINI	Comitato	Arezzo
Enrico	GHIZZANI	Comitato	Grosseto
Fabrizio	MARTINELLI	Comitato	Siena
Sabina	PICCIONI	Comitato	Prato
Gabriele	VETTORI	Comitato	Pistoia
Giorgio	BERTI	Comitato	Massa
Attilio	TADDEI	Comitato	Pisa

PRESIDENTE:

ALESSANDRO BALDI

VICEPRESIDENTE:

DANIELE BARTOLOZZI

DIREZIONE REGIONALE

Baldi Alessandro, Cocchini Federico, Fucini Giorgio, Piccioni Sabina

SEGRETERIA TECNICA

Lunedì e Mercoledì 15:30 – 18:00

Segretario: Sgrò Fabio

SETTORE ATTIVITA'

Coordinatore

Taddei Attilio

Gruppo di Lavoro: Bartolozzi Daniele.

SETTORE DISCIPLINA

Coordinatore

Piccioni Sabina

Commissione Disciplinare D'Appello:

Presidente:
Dario Scordo.
Giudici:
Carlesi David.

Gruppo di Lavoro: Vettori Gabriele.

SETTORE TECNICO ARBITRALE

Coordinatore

Fucini Giorgio

Designatore Arbitrale: Bandinelli Franco.

Designatore Osservatori: Lenzi Luigi.

Gruppo di Lavoro: Corbelli Sergio, Cosci Sergio, Ghizzani Enrico, Martinelli Fabrizio.

SETTORE FORMAZIONE

Coordinatore

Cocchini Federico

Gruppo di lavoro: Giovanni De Luca

DELIBERA n° 21 anno 2015/2016

Ricorrenti: F.C. RANDAGIA

Comitato UISP : AREZZO

gara del 13.02.2016 - C.U. n° 24 del 23.02.2016

In data 29.02.2016, la società F.C. RANDAGIA propone ricorso ai sensi dell'art. 62, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado per la squalifica inflitta ai propri tesserati CECCANTINI SIMONE per mesi 4, per di atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso ai sensi dell'art. 136 a seguito della condotta tenuta dallo stesso in occasione della gara del 13.02.2016 fra la società A.S.D. DESMO e A.S.D. RANDAGIA, CAPACCI LUCA e BRUNACCI LUCA entrambi per mesi 4 per scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso e atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso ai sensi dell'art. 134 e 136 R.D, per la condotta tenuta dagli stessi nel corso della medesima partita.

La ricorrente propone ricorso, inoltre, per la sanzione della perdita della partita a tavolino, un punto (uno) di penalizzazione ed € 75,00 di ammenda ai sensi dell'art. 113 R.D.

Dalle informazioni acquisite in atti risulterebbe, infatti, che il CECCANTINI SIMONE, avrebbe platealmente e violentemente scalcato un avversario mentre l'azione si stava materializzando in altra zona del campo.

Durante la notifica del provvedimento disciplinare da parte del D.G. al CECCANTINI SIMONE, il CAPACCI LUCA e BRUNACCI LUCA avrebbero partecipato attivamente alla rissa che si era scatenata, e che avrebbe portato alla sospensione della partita, spingendo e colpendo con schiaffi e "manate" alcuni avversari.

La società ricorrente, senza entrare nello specifico delle singole condotte poste in essere dai propri tesserati, ad esclusione del BRUNACCI LUCA di cui viene evidenziata l'errata segnalazione da parte del D.G. in quanto lontano da dove si sono concretizzati i fatti, ritiene che "le cose scritte nel referto e nel supplemento prive di qualsiasi fondamento".

Ritiene inoltre la ricorrente che il destinatario del provvedimento iniziale non fosse il più volte citato CECCANTINI SIMONE, ma il proprio compagno di squadra INFRANZO MARCO.

Conclude la ricorrente chiedendo la riduzione delle squalifiche inflitte oltre che la ripetizione della partita in quanto durante la gara non vi sarebbero state quelle condizioni che avrebbero potuto portare alla sospensione della stessa

Preso atto delle dichiarazioni rese, anche in sede di audizione dalla società ricorrente in merito alle condotte tenuta dai propri tesserati, è da sottolineare come la stessa fornisca a questa Commissione Disciplinare d'Appello unicamente una diversa ricostruzione di elementi estranei al presente giudizio che tuttavia risulta carente sul piano probatorio.

La Commissione Disciplinare d'Appello, tuttavia, nell'ambito delle proprie facoltà di cui all'art. 88 R.D., e tenendo in debita considerazione la diversa interpretazione dei fatti ad essa prospettata, ha provveduto ad ascoltare anche il D.G., il quale ha confermato integralmente il contenuto del referto arbitrale ad esclusione

del destinatario del primo provvedimento disciplinare. Dietro riconoscimento personalmente effettuato, infatti, il D.G. ha riconosciuto quale giocatore espulso il n. 4 INFRANZO MARCO e non il numero 2 CECCANTINI SIMONE come erroneamente riportato sul referto di gara.

È doveroso sottolineare quindi come si debba considerare la squalifica inflitta al CECCANTINI SIMONE frutto di mero errore materiale ed imputare la stessa, sia nella durata che nell'articolo di riferimento all'INFRANZO MARCO.

Tuttavia è opportuno ricordare in questa sede come la Normativa Generale, all'art. 89 R.D., inserisce tra le prove legali il referto dell'Arbitro, il quale, pertanto, non può trovare opposizione nelle prove semplici di cui all'art. 91 R.D.

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione Disciplinare d'Appello, valutate le motivazioni che hanno spinto la società a ricorrere avverso la decisione di primo grado, effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato l'effettivo svolgimento dei fatti, così come riportato nel referto arbitrale, nonché tenuto conto di tutti gli elementi probatori in suo possesso, ritiene che la sanzione comminata allora al CECCANTINI ma, per effetto dell'errore materiale di cui sopra da imputarsi all'INFRANZO MARCO e ivi impugnata sia da ritenersi congrua nell'inquadramento normativo sia nella sua entità.

Differentemente, per ciò che attiene alla posizione del CAPACCI LUCA e BRUNACCI LUCA, la Commissione disciplinare di Appello ritiene che le doglianze delle società ricorrente siano meritevoli di accoglimento in quanto le condotte descritte nel rapporto dal D.G. non trovano adeguata specificazione tale da poter quindi attribuire al soggetto sopra indicato un illecito identificabile nell'art. 136 R.D.

Per ciò che attiene invece alla sanzione della perdita della partita, del punto di penalizzazione e dell'ammenda di € 75,00 ai sensi dell'art. 113 (Casi in cui l'Arbitro interrompa la gara o la prosegua pro forma ai sensi dell'art. 64 R.A.) la Commissione Disciplinare d'Appello ritiene sussistenti le condizioni di cui all'art. 64 R.A. rigettando quindi le richieste avanzate dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, **accogliendo parzialmente** il ricorso presentato dalla società F.C. RANDAGIA, provvede alla correzione dell'errore materiale, di cui nelle motivazioni, confermando la squalifica inflitta nei confronti di INFRANZO MARCO per mesi 4 (quattro), per atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso ai sensi degli artt. 136 e 24 R.D. e , al contempo, riduce la squalifica di CAPACCI LUCA e BRUNACCI LUCA a mesi 3 (tre) ai sensi dell'art. 134 R.D.

Conferma inoltre la sanzione di cui all'art. 113 R.D.

Si dispone la restituzione della cauzione di cui all'art. 77 R.D. per effetto del parziale accoglimento del ricorso.

Così deciso in Pisa-Prato il 29.03.2016.

Lega Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO
Giudici: Dario Scordo (Presidente)
David Carlesi

DELIBERA n° 22 anno 2015/2016

Ricorrenti: A.C. DESMO

Comitato UISP : AREZZO

gara del 13.02.2016 - C.U. n° 24 del 23.02.2016

In data 28.02.2016, la società A.S.D. DESMO propone ricorso ai sensi dell'art. 62, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado per la squalifica inflitta al proprio tesserato TABANI LUCA per mesi 2, per un tentativo di atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso ai sensi degli artt. 136 e 24 R.D. a seguito della condotta tenuta dallo stesso in occasione della gara del 13.02.2016 fra la società A.S.D. DESMO e A.S.D. RANDAGIA, e al proprio tesserato DE LUCA MARCO per mesi 4 per scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso e atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso ai sensi dell'art. 134 e 136 R.D. per la condotta tenuta nel corso della medesima partita.

La ricorrente propone ricorso, inoltre, per la sanzione della perdita della partita a tavolino, un punto (uno) di penalizzazione ed € 75,00 di ammenda ai sensi dell'art. 113 R.D.

Dalle informazioni acquisite in atti risulterebbe, infatti, che il TABANI LUCA, per vendicare in un proprio compagno di squadra che aveva subito un atto di violenza a palla lontana, avrebbe cercato di colpire l'avversario autore del fallo. Durante le notifiche dei provvedimenti disciplinari da parte del D.G., il DE LUCA MARCO avrebbe partecipato attivamente alla rissa che si era scatenata, e che avrebbe portato alla sospensione della partita, spingendo e colpendo con schiaffi e "manate" alcuni avversari.

A parere della società ricorrente, invece, che non discute la descrizione delle condotte tenute dai propri tesserati, ritiene che la condotta posta in essere dal DE LUCA sia da inquadrarsi unicamente nell'art. 134 R.D. (scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso) e non nel 136 R.D. (atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso) in quanto tale condotta sarebbe maggiormente aderente alla definizione di scorrettezza rispetto all'atto di violenza. Per ciò che attiene al TABANI LUCA, la ricorrente ritiene che la condotta sia identificabile nell'art. 131 R.D. (atteggiamenti minacciosi semplici) e non nell'art.136 R.D. sopracitato.

La ricorrente ritiene, inoltre, che il caso di specie possano essere riconosciute ad entrambi i tesserati le attenuanti di cui all'art. 23 R.D.

Per ciò che attiene alla sanzione della perdita della gara, la A.S.D. Desmo ritiene che tale sanzione sia sproporzionata, in quanto la sospensione sarebbe diretta conseguenza della condotta tenuta da un giocatore avversario, chiedendo, quantomeno, la cancellazione del punto di penalità.

Conclude, pertanto, la ricorrente chiedendo la revisione della sentenza impugnata.

Preso atto delle dichiarazioni rese, anche in sede di audizione dalla società ricorrente in merito alle condotte tenuta dai propri tesserati, è da sottolineare come la stessa fornisca a questa Commissione Disciplinare

d'Appello unicamente una diversa interpretazione dei fatti i quali, quindi , risultano essere quelli descritti dal D.G. nel proprio referto.

La Commissione Disciplinare d'Appello, tuttavia, nell'ambito delle proprie facoltà di cui all'art. 88 R.D., e tenendo in debita considerazione la diversa interpretazione dei fatti ad essa prospettata, ha provveduto ad ascoltare anche il D.G., il quale ha confermato integralmente il contenuto del referto arbitrale.

È opportuno ricordare in questa sede come la Normativa Generale, all'art. 89 R.D., inserisce tra le prove legali il referto dell'Arbitro, il quale, pertanto, non può trovare opposizione nelle prove semplici di cui all'art. 91 R.D. In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione Disciplinare d'Appello, valutate le motivazioni che hanno spinto la società a ricorrere avverso la decisione di primo grado, effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato l'effettivo svolgimento dei fatti, così come riportato nel referto arbitrale, nonché tenuto conto di tutti gli elementi probatori in suo possesso, ritiene che la sanzione comminata a TABANI LUCA e ivi impugnata sia da ritenersi congrua nell'inquadramento normativo sia nella sua entità, non potendo d'altronde riconoscere al tesserato le attenuanti di cui all'art. 23.

Differentemente, per ciò che attiene alla posizione del DE LUCA MARCO, la Commissione disciplinare di Appello ritiene che le doglianze delle società ricorrente siano meritevoli di accoglimento in quanto le condotte descritte nel rapporto dal D.G. non trovano adeguata specificazione tale da poter quindi attribuire al soggetto sopra indicato un illecito identificabile nell'art. 136 R.D.

Per ciò che attiene invece alla sanzione della perdita della partita, del punto di penalizzazione e dell'ammenda di € 75,00 ai sensi dell'art. 113 (Casi in cui l'Arbitro interrompa la gara o la prosegua pro forma ai sensi dell'art. 64 R.A) la Commissione Disciplinare d'Appello ritiene sussistenti le condizioni di cui all'art. 64 R.A. rigettando quindi le richieste avanzate dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, **accogliendo parzialmente** il ricorso presentato dalla società A.S.D. DESMO, conferma la squalifica inflitta nei confronti di TABANI LUCA per mesi 2 (due), per un tentativo di atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso ai sensi degli artt. 136 e 24 R.D. e , al contempo, riduce la squalifica di DE LUCA MARCO a mesi 3 (tre) ai sensi dell'art. 134 R.D.

Conferma inoltre la sanzione di cui all'art. 113 R.D.

Si dispone la restituzione della cauzione di cui all'art. 77 R.D. per effetto del parziale accoglimento del ricorso.

Così deciso in Pisa-Prato il 29.03.2016.

Lega Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Dario Scordo (Presidente)

David Carlesi

DELIBERA n° 23 anno 2015/2016

Ricorrente: A.S.D. EVERGREEN

Comitato UISP : LUCCA - VERSILIA

gara del 05.03.2016 - C.U. n° 19 del 09.03.2016

In data 14.03.2016, la società A.S.D. EVERGREEN propone ricorso ai sensi dell'art. 62, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado per la squalifica inflitta al proprio tesserato IODICE SIMONE per mesi 9, per atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi e per atti di violenza ripetuti posti in essere nella medesima occasione ai sensi degli artt. 132 e 137 R.D. a seguito della condotta tenuta dallo stesso in occasione della gara del 05.03.2016 fra la società A.S.D. OSTERIA TRINCHETTO e A.S.D. EVERGREEN.

Dalle informazioni acquisite in atti risulterebbe, infatti, che il soggetto suindicato avrebbe tenuto un primo comportamento violento, un pugno nei confronti di un avversario, durante lo svolgimento della partita e, successivamente al provvedimento disciplinare adottato dal D.G., avrebbe reiterato il comportamento violento scagliando diversi pugni nei confronti del medesimo avversario, che, avendo risposto al pugno inflittogli, e quindi anch'esso espulso dal D.G., era uscito dal campo.

A parere della società ricorrente, invece, il proprio tesserato avrebbe sicuramente colpito l'avversario, ma successivamente ad essere stato colpito da questi ad uno zigomo con una gomitata, rispondendo a sua volta con una "manata" alla testa.

La ricorrente ritiene, inoltre, che il caso di specie sia contraddistinto da un unico atto violento, in quanto una volta che entrambi i giocatori stazionavano agli spogliatoi lo IODICE avrebbe unicamente risposto agli atti violenti che l'avversario avrebbe posto in essere nei suoi confronti. Tale ricostruzione, pertanto, troverebbe maggiore aderenza nell'art. 136 R.D. (atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso) e non il 137 R.D., in quanto la reazione sarebbe avvenuta a palla lontana, ed inoltre, a parere della ricorrente, vi sarebbero le condizioni per il riconoscimento al proprio tesserato dell'attenuanti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 23 R.D.

Conclude, pertanto, la ricorrente chiedendo la revisione della sentenza impugnata.

Preso atto delle dichiarazioni rese dalla società ricorrente in merito alla condotta tenuta dal proprio tesserato, è da sottolineare come la stessa fornisca a questa Commissione Disciplinare d'Appello unicamente una diversa ricostruzione dei fatti i quali tuttavia non risultano essere supportati, tuttavia, da alcun tipo di prova, né trovano riscontro nel referto del D.G..

La Commissione Disciplinare d'Appello, tuttavia, nell'ambito delle proprie facoltà di cui all'art. 88 R.D., e tenendo in debita considerazione la diversa ricostruzione dei fatti ad essa prospettata, ha provveduto ad ascoltare il D.G., il quale ha confermato integralmente il contenuto del referto arbitrale.

È opportuno ricordare in questa sede come la Normativa Generale, all'art. 89 R.D., inserisce tra le prove legali il referto dell'Arbitro, il quale, pertanto, non può trovare opposizione nelle prove semplici di cui all'art. 91 R.D.

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione Disciplinare d'Appello, valutate le motivazioni che hanno spinto la società a ricorrere avverso la decisione di primo grado, effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato l'effettivo svolgimento dei fatti, così come riportato nel referto arbitrale, nonché tenuto conto di tutti gli elementi

probatori in suo possesso, ritiene che la sanzione comminata a IODICE SIMONE e ivi impugnata sia da ritenersi congrua nell'inquadramento normativo sia nella sua entità.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, **rigettando** il ricorso presentato dalla società A.S.D. EVERGREEN, conferma la squalifica inflitta nei confronti di IODICE SIMONE per mesi 9 (**nove**), per atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi e per atti di violenza ripetuti posti in essere nella medesima occasione ai sensi degli artt. 132 e 137 R.D.

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 77 R.D. per effetto del respingimento del ricorso.

Così deciso in Prato il 29.03.2016.

Lega Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Dario Scordo (Presidente)

David Carlesi

DELIBERA n° 24 anno 2015/2016

Ricorrente: A.S.D. RADDESE

Comitato UISP : SIENA

gara del 05.03.2016 - C.U. n° 18 del 08.03.2016

In data 11.03.2016, la società A.S.D. RADDESE propone ricorso ai sensi dell'art. 62, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado per la sospensione cautelare inflitta al proprio tesserato BULLI ANDREA ai sensi dell'art. 35 R.D. e la squalifica comminata al proprio tesserato BUTINI RICCARDO per un mese e una settimana per proteste o comportamenti irraguardosi e comportamenti minacciosi semplici aggravati dal fatto di aver commesso l'illecito nei confronti de D.G. ai sensi degli artt. 128-131 e 26 R.D., a seguito della condotta tenuta dallo stesso in occasione della gara del 05.03.2016 fra la società A.S.D. RADDESE e Polisportiva Staggia 53038.

La società ricorrente contesta anche le ammende di cui agli artt. 106, 120, 123 e 125 R.D. disposte nei propri confronti. Dalle informazioni acquisite in atti risulterebbe, infatti, che il BUTINI RICCARDO si sarebbe avvicinato al D.G. con fare minaccioso ed intimidatorio, accompagnando le proteste smanacciando.

A parere della società ricorrente, invece, il proprio tesserato BULLI ANDREA non sia meritevole della sospensione cautelare di cui all'art. 35 in quanto il D.G. non sarebbe stato colpito volontariamente da un giocatore della RADDESE, ma, al contrario, in maniera del tutto fortuita e casuale. Per ciò che attiene alla posizione del BULLI, la ricorrente ammette la sussistenza delle proteste, ma contesta che esse possano essere sfociate in comportamenti minacciosi o offensivi.

Sulla scorta di quanto già affermato, quindi, la ricorrente ritiene che non possano essere applicate le ammende di cui agli artt. 106, 120, 123 e 125 R.D in quanto non vi è stata posta in essere alcuna violenza o offesa nei confronti del D.G. Conclude, pertanto, la ricorrente chiedendo la revisione della sentenza impugnata.

Preso atto delle dichiarazioni rese dalla società ricorrente in merito alla condotta tenuta dal proprio tesserato e dalle motivazioni addotte a sostegno del proprio capitano, è da chiarire preliminarmente che il provvedimento della sospensione cautelare inflitta dall'Organo Giudicante di I istanza non può essere oggetto di valutazione da parte della Commissione Disciplinare di Appello, in quanto è lo stesso art. 35 R.D. a definire tale provvedimento inimpugnabile, oltre a chiarirne i termini e le modalità di applicazione.

Diversamente, per ciò che attiene alla posizione dell'altro tesserato, BUTINI RICCARDO, la ricorrente solo parzialmente si discosta da quanto riportato dal D.G. nel proprio referto, limitandosi infatti a fornire una diversa interpretazione dei fatti accaduti, senza tuttavia supportare tale tesi sul piano probatorio.

La Commissione Disciplinare d'Appello, tuttavia, nell'ambito delle proprie facoltà di cui all'art. 88 R.D., e tenendo in debita considerazione la diversa ricostruzione dei fatti ad essa prospettata, ha provveduto ad ascoltare il D.G., il quale ha confermato integralmente il contenuto del referto arbitrale.

È opportuno ricordare in questa sede come la Normativa Generale, all'art. 89 R.D., inserisce tra le prove legali il referto dell'Arbitro, il quale, pertanto, non può trovare opposizione nelle prove semplici di cui all'art. 91 R.D.

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione Disciplinare d'Appello, valutate le motivazioni che hanno spinto la società a ricorrere avverso la decisione di primo grado, effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato l'effettivo svolgimento dei fatti, così come riportato nel referto arbitrale, nonché tenuto conto di tutti gli elementi

probatori in suo possesso, ritiene che la sanzione comminata a BUTINI RICCARDO e ivi impugnata sia da ritenersi congrua nell'inquadramento normativo sia nella sua entità.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, **rigettando** il ricorso presentato dalla società A.S.D. RADDESE conferma la squalifica inflitta nei confronti di BUTINI RICCARDO per mesi 1 (**uno**), e una settimana (fino a tutto il 12.04.2016), per proteste o comportamenti irraguardosi e comportamenti minacciosi semplici aggravati dal fatto di aver commesso l'illecito nei confronti de D.G. ai sensi degli artt. 128-131 e 26 R.D..

Conferma le ammende disposte dalla Commissione Disciplinare di I Istanza

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 77 R.D. per effetto del respingimento del ricorso.

Così deciso in Prato il 29.03.2016.

Lega Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Dario Scordo (Presidente)

David Carlesi


Il Presidente
Alessandro Baldi

UISP – LEGA CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANA
Leghe Territoriali

AREZZO	Tel. 0575 295475 - Fax. 0575 28157 e-mail arezzo@uisp.it	Via Catenaria 12, 52100 Arezzo
CARRARA	Tel. 058573171 - Fax. 058573171 e-mail carrara@uisp.it	Via Nuova 6 C, 54033 Carrara
EMPOLI	Tel. 0571 711533 - Fax. 0571.711469 e-mail calcio.empolivaldelsa@uisp.it	Via XI Febbraio 28/A, 50053 Empoli (FI)
ETRUSCOLABRONICHE	Tel. 0586 631273 - Fax. 0586 633376 e-mail calcio.etruscolabroniche@uisp.it	Vicolo degli Aranci 8, 57023 Cecina (LI)
FIRENZE	Tel. 055 4369017 - Fax 055.4249936 e-mail calcio@uispfirenze.it	Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave” 50145 FIRENZE
FIRENZE – MUGELLO	Tel. 055 8458653 - Fax. 0558458307 e-mail borgo@uon.it	Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 50032 Borgo S. Lorenzo (FI)
FIRENZE – VALDARNO	Tel. 055 9156085 - Fax. 055 9156086 e-mail legacalcioispvald@libero.it	Via B. Pampaloni 51, 50063 Figline Valdarno (FI)
GROSSETO	Tel. 0564 417756 - Fax. 0564 417759 e-mail grosseto@uisp.it	Viale Europa 161, 58100 Grosseto
LUCCA	Tel. 0583418310 - Fax. 0583 418310 e-mail uisplucca@virgilio.it	Viale Puccini 351 55100 S. Anna di Lucca (LU)
LUCCA – VERSILIA	Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137 e-mail luccaversilia@uisp.it	Via Petri 55049 Viareggio (LU)
LUCCA – GARFAGNANA	Tel. 0583 666497 - Fax. 0583 666497 e-mail uispgarfagnana@inwind.it	Via S. Giovanni 53, 55036 Pieve Fosciana (LU)
MASSA	Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086 e-mail massa@uisp.it	Via Alberica 6, 54100 MASSA
PIOMBINO – I. D’ELBA	Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645 e-mail legacalcioisp.piombino@gmail.com	Via Lerario 118, 57025 Piombino (LI)
PISA	Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 e-mail legacalcio.pisa@uisp.it	Viale Bonaini 4, 56125 Pisa
PISTOIA	Tel. 0573 451143- Fax. 0573 22208 e-mail pistoia.calcio@uisp.it	Via Gentile 40, 51100 PISTOIA
PISTOIA - VALDINIEVOLE	Tel. 0572 950460 - Fax. 0572 950437 e-mail uisp@pistoia.it	Via Mazzini 143, 51015 Monsummano Terme (PT)
PRATO	Tel. 0574 691301 - Fax. 0574 461612 e-mail calcio.prato@uisp.it	Via Galeotti 33, 59100 PRATO
SIENA	Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907 e-mail calcio.siena@uisp.it	Strada Massetana Romana 18, 53100 Siena
SIENA - VALDELSA	Tel. 0577 920835 - Fax. 0577920835 e-mail uispvaldelsa@alice.it	Via Liguria 2, 53034 Colle Val d’Elsa (SI)
SIENA - VALDICHIANA	Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798 e-mail valdichiana.siena@uisp.it	Loc. S. Albino, c/o Centro Civico 53045 Montepulciano (SI)
VALDERA	Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347 e-mail legacalcio@uispvaldera.it	Via Indipendenza N 12- 56025 Pontedera (PI)
ZONA DEL CUOIO	Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250 e-mail cuoio@uisp.it	Via Prov. Francesca Nord 224, 56022 Castelfranco di Sotto (PI)